

Publicato il 03/03/2021

N. 00087/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2020, proposto da Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lepidi, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, viale della Croce Rossa n. 119/B;

contro

Comune di Barisciano non costituito in giudizio;

nei confronti

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'accertamento

del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Barisciano sulle istanze formali della società Servizi Integrati srl del 30 ottobre 2019, e, successivamente, dell'avv. Lepidi Mario, nell'interesse di parte ricorrente, del 13 dicembre 2019 –

entrambe trasmesse a mezzo PEC - finalizzate alla rettifica dell'errore materiale del Certificato Esecuzione Lavori del 28 giugno 2019 prot. n. 26091/2019 afferenti le opere di puntellamento di edifici pericolanti, giusta determinazione dell'Ufficio tecnico n. 131/2009, nella parte in cui è stata indicata, nel riquadro della Categoria Prevalente dei lavori, la sigla OG1 - edifici civili e industriali invece di quella corretta OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 17 del D.L. 31/12/2020, n. 183, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. §- Con il gravame in decisione la società ricorrente SERVIZI INTEGRATI SRL insorge per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di BARISCIANO in relazione alle istanze in data del 30 ottobre 2019 e 13 dicembre 2019 finalizzate alla rettifica dell'errore materiale del Certificato Esecuzione Lavori del 28 giugno 2019 prot. n. 26091/2019 afferenti le opere di puntellamento di edifici pericolanti, giusta determinazione dell'Ufficio tecnico n. 131/2009, nella parte in cui è stata indicata, nel riquadro della Categoria Prevalente dei lavori, la sigla OG1 - edifici civili e industriali invece di quella corretta OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

Chiede, quindi, l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.

Deduce in punto di fatto che, con determinazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Barisciano n. 131/2009 del 2 novembre 2009, otteneva l'affidamento dei lavori di realizzazione puntellamento di edifici pericolosi mediante procedura negoziata diretta.

Atteso che il Certificato di Esecuzione Lavori emesso dal Comune resistente in data 28 giugno 2019 presentava un errore materiale nella sezione Categoria Prevalente, in quanto era stata inserita la sigla OG1 invece di quella corretta OG2, la ricorrente formalizzava due richieste di rettifica dell'errore materiale alle quali, tuttavia, il Comune non dava alcun riscontro.

Si è costituita per resistere al ricorso l'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione con memoria di mero stile, mentre il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 17 del D.L. 31/12/2020, n. 183, la causa veniva trattenuta in decisione. la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento.

Sussiste, infatti, l'interesse della società ricorrente ad ottenere un Certificato di Esecuzione Lavori corretto, corrispondente alle opere effettivamente svolte, sulla base della normativa di settore e, conseguentemente va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato in relazione alle istanze di cui in epigrafe con accertamento dell'obbligo del Comune resistente di provvedere sulle istanze medesime con l'effettiva definizione del procedimento nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in

caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell'Ente inadempiente.

Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di BARISCIANO di provvedere sulle istanze di cui in epigrafe con l'effettiva definizione del procedimento nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell'Ente inadempiente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

